Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24262/120/11/2020 del 21.12.2020

Pos. n. 2

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia (Rif. Nota 7dicembre 2020, n. 41096)

Oggetto: Istanza del 24 luglio 2020 ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 127/80 per ottenimento di autorizzazione all'esercizio della cava Piano del Duca – Feudo Nobile, Comune di Gela.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone la documentazione attinente all'istanza in oggetto richiamata, chiedendo l'avviso di questo Ufficio in merito alla problematica nella stessa evidenziata inerente l'applicazione dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in relazione all'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.

Rifacendosi agli atti allegati il Richiedente fa proprie le considerazioni espresse dal Servizio 9 – Servizio Geologico e Geofisico – del medesimo Dipartimento, circa la possibilità che lo *status* di "*Area di Completamento*" dell'area interessata dalla richiesta di autorizzazione sia indipendente dall'Autorizzazione originaria rilasciata, alla cui cessazione, per qualsiasi motivo, può far seguito l'attività di completamento del giacimento ad opera di ditta esercente nel comparto minerario, previa istanza ai sensi della legge regionale n. 127/80.

2. Va preliminarmente sottolineato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o

correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Va altresì evidenziato che con la presente richiesta di parere la Richiedente Amministrazione, nonostante la nota interlocutoria 10 novembre 2020, n. 20514, non formula alcun quesito giuridico, limitandosi a rinviare alla documentazione allegata, pur manifestando il proprio orientamento sulla questione riportata.

Nei termini esposti, pertanto, ed in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Sull'argomento questo Ufficio ha avuto già modo di esprimersi con il parere n. 107/2017. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 127/80: "Il piano regionale dei materiali da cava e (...) il relativo programma preliminare definiscono organicamente gli obiettivi e le strategie di settore rispettivamente a medio - lungo e breve termine: indicano i mezzi per il perseguimento di tali obiettivi, circoscrivono le aree in cui, nella prospettiva di interessi generali di prevalente rilevanza socio-economica o ambientale, l'attività estrattiva di cava è limitata o preclusa individua le aree che, in relazione alle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esso compresi, presentano interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. Per tali aree stabilisce i vincoli specifici cui dovranno essere assoggettate le attività di cava (...)".

In particolare è con l'art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio che si concretizza la enunciata distinzione in aree, individuando, all'uopo, "Aree estrattive di primo e secondo livello; Aree di recupero; Aree di completamento", ovvero, in quest'ultimo caso, Aree su cui insiste un'unica attività estrattiva, il cui perimetro coincide con quello dell'area di coltivazione autorizzata.

L'esercizio dell'attività di cava è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione del distretto minerario competente per territorio, al quale deve essere presentata da parte del soggetto interessato apposita domanda.¹

¹ Art. 9 della legge regionale n. 127/80

Tale procedura subisce una deroga, secondo il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso.

In tale contesto normativo si innesta l'art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio, con il quale si precisa, con riferimento alle attività concesse al titolare dell'autorizzazione di ogni singola "Area di completamento", che: "(...) qualora il programma di coltivazione precedentemente autorizzato non fosse stato completato nel periodo concesso, il titolare, potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previa istruttoria del distretto minerario competente. Qualora il programma di coltivazione fosse completato o prossimo al completamento, l'attività potrà continuare nell'ambito del perimetro dell'area di completamento e in presenza di giacimento ulteriormente sfruttabile, previa verifica prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e rilascio della autorizzazione mineraria. In aggiunta il titolare, a seguito di studi geogiacimentologici e socio economici che dimostrino la validità del progetto, potrà richiedere l'ampliamento dell'area (...). Le autorizzazioni delle attività estrattive potranno essere rinnovate, previa acquisizione dei pareri degli Enti previsti dalla L.R. 127/80, per un periodo massimo di quindici anni. (...)".

Ciò posto, la lettura coordinata delle diverse disposizioni normative riportate, conduce alle seguenti riflessioni.

Appare possibile, in primo luogo, giungere alla conclusione che lo *status* di area di completamento sia dipendente da una Autorizzazione vigente, in virtù della definizione riportata nel richiamato art. 4 delle norme tecniche di attuazione "*unica attività estrattiva, il cui perimetro coincide con quello dell'area di coltivazione autorizzata*".

Invero, l'inclusione tra le aree di completamento di un'area deriva dal fatto che nella stessa insiste una sola cava autorizzata. ²

² T.A.R. Sicilia -Palermo, Sez. III 13 novembre 2017, n. 2559.

Secondo la disciplina introdotta con il citato art. 31, all'interno di una determinata area di completamento, apparirebbe comunque consentito <u>esclusivamente al titolare dell'autorizzazione originaria vigente</u>: - <u>il rinnovo dell'autorizzazione</u>, entro il termine di cui all'art. 22 della legge n. 127/80, pena l'inammissibilità, qualora il programma di coltivazione non sia stato completato, nonché l'ampliamento dell'area concessa previa espletamento delle indagini all'uopo richieste; - il rilascio di autorizzazione per una "nuova" attività estrattiva, entro il perimetro della medesima area ed in presenza di ulteriore giacimento sfruttabile, qualora il programma precedentemente autorizzato sia stato completato o in fase di completamento.

Condizioni che confermano l'esigenza del rispetto del principio espresso, ovvero della sussistenza di una autorizzazione vigente per l'attività estrattiva all'interno dell'area, secondo uno specifico programma di coltivazione, in assenza della quale non si sarebbe pervenuti alla relativa classificazione quale "area di completamento".

Ne consegue che, entro il perimetro di azione tracciato, ogni determinazione consequenziale, su ogni specifica fattispecie, non può che essere rimessa a codesta Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

*F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993.